

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1969, il giorno 4 giugno in Pesaro,

tra

l'Unione Provinciale delle Associazioni Alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dalla commissione sindacale composta dai Sigg. Amedeo Filippetti, Ezio Pedini, Alipio Petrolati, Gastone Ricci, Giuseppe Serafini, Antonio Trebbi, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Direttore e Vice direttore dell'Associazione Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentata dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale, dal Sig. Umberto Palmetti e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., rappresentata dal Sig. Otello Godi, della Unione Sindacale Provinciale.

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T., Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purché vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina e caso per caso.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- alberghi di prima categoria;
- alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- locande.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in otto ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

Per i minori degli anni 18, ai sensi della legge 17-10-1967 n. 977, l'orario di servizio non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli stessi è vietato il lavoro dalle ore 22 alle ore 6.

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito: quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 4 - GRATIFICAZIONE NATALIZIA E 14^a MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratificazione natalizia il cui ammontare viene fissato in una mensilità di retribuzione fissa, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000, da liquidarsi anche ai lavoratori che operano in alberghi a percentuale di servizio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14^a mensilità, quanto dovuto per gratificazione natalizia.

Art. 5 - FESTIVITÀ

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1^o Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1^o Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
 - alberghi a percentuale* - un ventesiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20 per cento;
 - alberghi a retribuzione fissa* - un ventesiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

Art. 6 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- salario mensile;
- percentuale di servizio;
- vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegato A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio decurtata della trattenuta forfetaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive o straordinarie e per i compensi al personale in base al punteggio indicato nella tabella allegato A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 350 per il vitto (due pasti) e di L. 70 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 4-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

Art. 7 - MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tal minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

Art. 8 - RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegato C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

Art. 9 - ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D). La liquidazione dei ratei di 13^a e 14^a mensili, ferie e indennità di anzianità, potrà essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione, negli importi indicati a fianco delle retribuzioni mensili.

Art. 10 - PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà, compensato come segue:

a) alberghi di prima categoria:

chef de rang ed equiparati	L. 6.900
demi chef ed equiparati	» 5.300
commis ed equiparati	» 3.700

b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:

chef de rang ed equiparati	L. 6.400
demi chef ed equiparati	» 5.000
commis ed equiparati	» 3.400

c) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:

chef de rang ed equiparati	L. 5.900
demi chef ed equiparati	» 4.600
commis ed equiparati	» 3.200

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Art. 11 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, seconda comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergotari, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le richieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fissa dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergotari della Provincia di Pesaro. La cifra di L. 2.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 1.900 saranno poste a carico del dipendente e L. 100 resteranno a carico dell'albergotario.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 5 agosto sul c/c postale 15/8831 intestato «Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro».

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 12 - CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 13 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° Maggio 1969 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l. da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

ALLEGATO A

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C).

ALLEGATO B

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

a) SALARIO:

Negli Alberghi di 1 ^a categoria, il punto vale	L. 1.550
Negli Alberghi di 2 ^a categoria, il punto vale	L. 1.450
Negli Alberghi di 3 ^a /4 ^a categoria, il punto vale	L. 1.350

b) MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:

Negli Alberghi di 1 ^a categoria, il punto vale	L. 3.100
Negli Alberghi di 2 ^a categoria, il punto vale	L. 2.900
Negli Alberghi di 3 ^a /4 ^a categoria, il punto vale	L. 2.700

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia buona conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.100

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale impiegatizio (Allegato C e D)

QUALIFICHE	Albergo 1 ^a cat.		Albergo 2 ^a cat. e Pensione 1 ^a		Albergo 3 ^a cat. e Pensione 2 ^a		Albergo 4 ^a cat. e Pensione 3 ^a	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Direttore e Vice Direttore	142.400	156.600	137.300	151.000	131.900	138.500	126.200	132.500
Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del personale	106.700	117.400	102.700	113.000	98.800	103.800	94.500	99.200
Cassiere, primo segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, controllo amministrativo, corrispondente in almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa	93.200	102.500	91.000	100.100	86.600	90.900	83.000	87.100
Segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazzino depositario, stenodattilografo segretario, impiegata comune o addetto all'amministrazione	73.000	80.300	70.300	77.300	67.600	71.000	64.700	67.900
Aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, stenodattilografo e dattilografo	68.600	75.500	66.200	72.800	63.700	66.900	60.800	63.900
idem inferiore ai 18 anni	58.600	64.500	56.200	61.800	53.700	56.400	50.800	53.400
Centralista telefonico nelle aziende di 1 ^a categoria ed inferiori, addetto al centralino autonomo con almeno 150 derivazioni	66.800	73.500	64.400	70.800	62.100	65.200	59.300	62.300
idem inferiore ai 18 anni	56.800	62.500	54.400	59.900	52.100	54.700	49.300	51.800
Apprendisti fino a 6 mesi di servizio	38.800	42.700	37.600	41.400	36.200	37.800	34.700	36.400
oltre i 6 mesi di servizio	47.700	52.500	46.000	50.600	44.400	46.600	42.500	44.600

(1) Alberghi a carattere continuativo.

(2) Alberghi di stagione.

ALLEGATO C

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio e operaio (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 1° maggio 1969 Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 ^a cat.	Albergo 2 ^a cat. e Pensione 1 ^a	Albergo 3 ^a cat. e Pensione 2 ^a	Albergo 4 ^a cat. e Pensione 3 ^a	Albergo 1 ^a cat. e Pensione 1 ^a		Albergo 2 ^a cat. e Pensione 2 ^a		Albergo 3 ^a cat. e Pensione 3 ^a	
						+45 letti	-45 letti	+45 letti	-45 letti	+45 letti	-45 letti
16	1 ^o Maître o Maître unico	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
13	2 ^o Maître o capo servizio	99.300	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	3 ^o Maître o capocameriere	84.700	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
9	Demi chef, cameriere di sala, abito barman o 2 ^o barman	69.800	67.200	64.500	62.100	60.400	58.100	53.400	51.100	49.100	45.100
7	Commis (aiuto cameriere)	65.200	62.700	60.400	58.100	55.300	51.100	49.100	45.100	41.100	37.100
6	idem inf. 18 anni	55.300	53.300	51.100	49.100	45.100	41.100	37.100	33.100	29.100	25.100
16	Capo cuoco	114.800	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
13	Sotto capo cuoco	96.000	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	82.500	79.100	75.800	72.500	69.200	65.900	62.600	59.300	56.000	52.700
7	Aiuto cuoco	66.600	64.100	61.700	59.300	56.900	54.500	52.100	49.700	47.300	44.900
7	idem inf. 18 anni	55.000	52.600	50.200	47.800	45.400	43.000	40.600	38.200	35.800	33.400
8	Direttore di camera	62.000	59.800	57.600	55.400	53.200	51.000	48.800	46.600	44.400	42.200
7	Fascchini e sgocciatori	62.000	59.800	57.600	55.400	53.200	51.000	48.800	46.600	44.400	42.200
6	idem inf. 18 anni	54.100	52.000	50.000	47.900	45.800	43.700	41.600	39.500	37.400	35.300
6	Commis di cucina	59.800	57.500	55.200	53.100	51.000	48.800	46.700	44.600	42.500	40.400
6	idem inf. 18 anni	51.900	49.700	47.500	45.300	43.100	40.900	38.700	36.500	34.300	32.100
15	1 ^o Portiere	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
11	2 ^o Portiere o portiere unico	74.500	70.300	66.900	64.700	62.500	60.300	58.100	55.900	53.700	51.500
8	Fascchino piano o guardiano	63.500	61.100	58.800	56.400	54.100	51.700	49.400	47.000	44.700	42.300
7	idem inf. 18 anni	55.300	53.300	51.100	49.100	47.000	45.000	43.000	41.000	39.000	37.000
6	Centralista 18 anni	62.000	59.800	57.600	55.400	53.200	51.000	48.800	46.600	44.400	42.200
7	Assistenti o commissionario	55.900	54.900	53.800	52.800	51.700	50.700	49.600	48.600	47.500	46.500
7	idem inf. 18 anni	38.100	36.700	35.300	33.900	32.500	31.100	29.700	28.300	26.900	25.500
11	Guastambiera	85.000	82.800	80.600	78.400	76.200	74.000	71.800	69.600	67.400	65.200
7	idem inf. 18 anni	56.500	55.300	54.100	52.900	51.700	50.500	49.300	48.100	46.900	45.700
7	Cameriera ai piani	63.200	60.900	58.600	56.300	54.000	51.700	49.400	47.100	44.800	42.500
7	idem inf. 18 anni	54.800	52.700	50.600	48.500	46.400	44.300	42.200	40.100	38.000	35.900
7	Aiuto cameriera ai piani	59.600	57.400	55.200	52.900	50.600	48.300	46.000	43.700	41.400	39.100
6	idem inf. 18 anni	51.100	49.200	47.300	45.400	43.500	41.600	39.700	37.800	35.900	34.000
6	Laundry, lavanderia	49.800	47.900	46.000	44.100	42.200	40.300	38.400	36.500	34.600	32.700
6	idem inf. 18 anni	31.700	29.800	27.900	26.000	24.100	22.200	20.300	18.400	16.500	14.600
9	Elettroista, altri specializ.	70.500	67.900	65.300	62.700	60.100	57.500	54.900	52.300	49.700	47.100
7	Garagista, altre qualifiche, barista, portiere, altri addetti	61.100	58.800	56.500	54.200	51.900	49.600	47.300	45.000	42.700	40.400
7	idem inf. 18 anni	55.300	53.300	51.100	49.100	47.000	45.000	43.000	41.000	39.000	37.000
8	Apprendisti: primi 4 mesi	27.900	26.800	25.700	24.600	23.500	22.400	21.300	20.200	19.100	18.000
8	idem dal 4 ^o al 12 ^o mese	35.000	34.000	33.000	32.000	31.000	30.000	29.000	28.000	27.000	26.000
5	idem oltre 12 mesi (solo cordati)	41.100	40.100	39.100	38.100	37.100	36.100	35.100	34.100	33.100	32.100

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio e operaio (riferita a 26 giornate) a decorrere dal 1° maggio 1969. Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Per il personale di portineria e di sala ore 8,30

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

QUALIFICHE	Albergo di 1 ^a ctg.		Albergo 2 ^a ctg. Pensione di 1 ^a		Albergo 3 ^a ctg. - Pensione 2 ^a ctg.				Albergo 4 ^a ctg. Pensione di 3 ^a	
	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	+ 45 letti		- 45 letti		Retrib. mensile	Indenn. varie
1° Maitre o Maitre unico	131.200	47.466	125.100	45.371	—	—	—	—	—	—
2° Maitre o capo servizio	109.200	37.006	105.600	35.859	—	—	—	—	—	—
Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	93.200	28.440	90.800	27.760	83.100	25.574	79.600	24.259	72.700	22.324
Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2° barman	76.800	23.786	73.900	22.963	67.700	21.203	65.200	20.225	60.000	18.769
Commis (aiuto cameriere)	71.700	22.338	69.000	21.572	63.400	19.982	61.000	19.049	56.100	17.676
idem inf. 18 anni	60.800	19.244	58.600	18.620	53.700	17.229	51.600	16.416	47.400	15.239
Capo cuoco	126.300	45.783	121.400	41.100	—	—	—	—	—	—
Sotto capo cuoco	105.600	35.859	101.900	31.681	—	—	—	—	—	—
Cuoco capo partita, cuoco unico	90.800	27.760	87.000	26.681	79.600	24.581	76.100	23.279	70.200	21.626
Aiuto cuoco	73.300	22.792	70.500	21.998	64.800	20.380	62.300	19.413	57.300	18.012
idem inf. 18 anni	62.800	19.812	60.500	19.159	55.400	17.712	53.200	16.864	48.900	15.659
Dispensiere, argentiere	70.800	22.083	68.200	21.345	62.700	19.784	60.300	18.853	55.200	17.424
Facchini e sguatterri	68.200	21.345	65.800	20.664	60.300	19.102	58.100	18.236	53.600	16.976
idem inf. 18 anni	59.500	18.875	57.200	18.223	52.500	16.888	50.300	16.051	46.300	14.931
Commis di cucina	65.800	20.664	63.300	19.954	58.000	18.450	55.800	17.592	51.200	16.304
idem inf. 18 anni	57.100	18.194	54.700	17.513	50.100	16.207	48.000	15.407	44.000	14.287
1° Portiere	106.800	39.035	101.900	37.402	—	—	—	—	—	—
2° Portiere o portiere unico	79.800	24.637	77.300	23.928	70.200	21.912	67.900	20.982	62.200	19.385
Facchino piani o guardiano	69.900	21.872	67.200	21.061	61.700	19.500	59.400	18.601	54.600	17.256
idem inf. 18 anni	60.800	19.244	58.600	18.620	53.700	17.229	51.600	16.416	47.400	15.239
Centralinista	68.200	21.345	65.800	20.664	60.300	19.102	58.100	18.236	53.600	16.976
idem inf. 18 anni	59.500	18.875	57.200	18.223	52.500	16.888	50.300	16.051	46.300	14.931
Ascensorista o commissionario	61.500	19.443	60.400	19.131	55.400	17.712	53.400	16.920	49.500	15.827
idem inf. 18 anni	41.900	13.880	40.400	13.454	37.300	12.574	35.800	11.990	33.200	11.261
Governante	93.500	32.006	91.100	31.241	—	—	—	—	—	—
Guardarobiera	73.400	22.821	70.600	22.026	64.900	20.408	62.400	19.441	57.500	18.068
idem inf. 18 anni	62.200	19.642	60.800	19.244	54.900	17.570	52.600	16.696	48.400	15.519
Cameriera ai piani	69.500	21.714	67.000	21.004	61.500	19.443	59.200	18.545	54.500	17.228
idem inf. 18 anni	60.300	19.102	58.000	18.450	53.100	17.059	51.100	16.276	46.900	15.099
Aiuto cameriera ai piani	65.600	20.607	63.100	19.897	58.000	18.450	55.900	17.620	51.600	16.416
idem inf. 18 anni	56.200	17.939	54.100	17.343	49.700	16.094	47.700	15.323	43.900	14.259
Lavandaia o stiratrice	67.000	21.004	64.600	20.323	59.300	18.819	57.100	17.956	52.500	16.668
idem inf. 18 anni	56.900	18.137	54.800	17.541	50.200	16.236	48.300	15.491	44.400	14.399
Elettricista, altri specializzati	77.600	24.013	74.700	23.190	68.600	21.458	65.800	20.393	60.600	18.937
Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	69.900	21.827	67.200	21.061	61.700	19.500	59.500	18.629	54.600	17.256
idem inf. 18 anni	60.800	19.244	58.600	18.620	53.700	17.229	51.600	16.416	47.400	15.239
Apprendisti: primi 4 mesi	30.700	10.701	29.500	10.360	27.200	9.707	26.100	9.272	24.000	8.712
idem dal 4° al 12° mese	40.700	13.539	39.200	13.113	35.800	12.148	34.500	11.625	31.900	10.897
idem oltre 12° mese (solo cucina)	52.900	17.002	51.000	16.463	46.800	15.271	45.000	14.567	41.700	13.642

IN OGNI CATEGORIA DI ALBERGO O PENSIONE: la prima colonna si riferisce alla retribuzione mensile, la seconda colonna al ratco di 13^a-14^a mensilità, ferie e indennità di anzianità spettante per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni.